



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 agosto 2009 (24.08)  
(OR. en)**

**12717/09**

**ANTIDUMPING 66  
COMER 132  
ASIE 72**

**PROPOSTA**

---

Mittente:	Commissione europea
Data:	<a href="#">20 agosto 2009</a>
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

---

All.: COM(2009) 430 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19.8.2009  
COM(2009) 430 definitivo

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia**

## RELAZIONE

### CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 ("il regolamento di base"), nel procedimento relativo alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella, preparato o conservato, originari della Thailandia.

#### **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità ai requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base.

#### **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Il regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia. Il regolamento (CE) n. 954/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 682/2007 per quanto riguarda il dazio applicato alla società e a "tutte le altre società".

La decisione 2007/424/CE della Commissione recante accettazione degli impegni offerti da due produttori thailandesi.

#### **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

### CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

#### **Consultazione delle parti interessate**

In conformità alle disposizioni del regolamento di base le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

#### **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

#### **Valutazione dell'impatto**

La proposta è presentata in applicazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

### ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

### **Sintesi delle misure proposte**

Il 16 settembre 2008 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia. Il riesame si è limitato all'analisi della forma della misura, in particolare dell'accettabilità e dell'attuabilità degli impegni offerti da alcuni produttori esportatori thailandesi.

La presente proposta di modifica del regolamento (CE) n. 682/2007 si basa sulle conclusioni definitive da cui risulta che gli impegni sui prezzi non costituiscono la forma di misura più adatta.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro e non oltre il 15 dicembre 2009.

### **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio del 21 dicembre 2005.

### **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

### **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi illustrati qui di seguito.

Il tipo di intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

### **Scelta degli strumenti**

Strumenti proposti: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

### **INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>1</sup> ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 8 e l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### **A. PROCEDIMENTO**

#### **1. Misure in vigore**

- (1) A seguito di un'inchiesta (l'"inchiesta iniziale"), con il regolamento (CE) n. 682/2007<sup>2</sup> ("il regolamento originario") il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato, classificati ai codici NC ex 2001 90 30 e ex 2005 80 00, originari della Thailandia. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem. Il regolamento (CE) n. 954/2008<sup>3</sup> ha modificato il regolamento (CE) n. 682/2007 per quanto riguarda il dazio applicato a una società e a "tutte le altre società". Le aliquote del dazio variano dunque dal 3,1% al 14,3%. Le importazioni provenienti da due produttori esportatori thailandesi, Malee Sampran Public Co Ltd (Malee) e Sun Sweet Co Ltd (Sun Sweet), i cui impegni erano stati accettati con decisione 2007/424/CE<sup>4</sup> della Commissione e che rispondevano ai criteri stabiliti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 682/2007 sono state esentate dal dazio.

#### **2. Motivazione del riesame**

- (2) Al momento dell'istituzione di misure definitive, il Consiglio ha autorizzato eccezionalmente i produttori esportatori che, pur avendo collaborato, non fossero in grado di presentare un'offerta di impegno sufficientemente fondata entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, a completare la loro offerta entro 10 giorni di calendario a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 682/2007. Altre dieci offerte di impegno sono state completate entro questo termine.

---

<sup>1</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14.

<sup>3</sup> GU L 260 del 30.9.2008, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 159 del 20.6.2007, pag. 42.

Le due offerte di impegno accettate e le altre dieci offerte contenevano prezzi minimi all'importazione fissi.

- (3) Alla notifica delle ulteriori dieci offerte, l'industria comunitaria ha contestato l'accettazione dell'impegno sui prezzi adducendo che una misura in forma di prezzi minimi all'importazione fissi non ha più efficacia a causa dell'aumento dei prezzi del prodotto in esame (come definito al considerando 16) e della materia prima e dei processi di produzione principali.
- (4) Al fine di riesaminare l'adeguatezza degli impegni come forma di misure antidumping efficace, la Commissione ha reputato necessario riesaminare l'accettabilità e l'attuabilità degli impegni offerti e di quelli accettati.

### **3. Inchiesta**

- (5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, il 16 settembre 2008 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>5</sup>, l'avvio di un riesame intermedio parziale, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (6) Il riesame si è limitato all'analisi della forma della misura applicabile ai due produttori esportatori thailandesi i cui impegni erano stati accettati e ai dieci produttori esportatori thailandesi le cui offerte di impegno erano in corso di esame.
- (7) La Commissione ha formalmente avvisato dell'inizio del riesame intermedio parziale i produttori esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari e la loro associazione, nonché gli importatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i termini indicati nell'avviso di apertura.
- (8) Allo scopo di ottenere le informazioni repute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario ai dodici produttori esportatori interessati, nonché ai produttori comunitari. I produttori comunitari e sette delle dodici società thailandesi hanno risposto al questionario.
- (9) Cinque società thailandesi le cui offerte di impegno erano in corso di esame non hanno fornito alcuna risposta a tale questionario di riesame; si è considerato pertanto che non avessero collaborato ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Non si è potuto tenere conto delle informazioni presentate da una società thailandese a causa dell'incompletezza delle risposte a carattere riservato del questionario. Inoltre, tale società non ha fornito una versione non riservata del questionario valida. La società ha affermato che, a causa di cambiamenti strutturali rilevanti, compreso una modifica di denominazione della società, era difficile rispondere al questionario in maniera adeguata. Un'altra società thailandese ha inoltre rifiutato di fornire una versione valida non riservata delle risposte al questionario. Le società interessate sono state informate dell'intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base e hanno avuto la possibilità di formulare le loro osservazioni in merito. Quest'ultima società ha sostenuto di non poter fornire una versione non riservata significativa dei dati presentati a causa della delicatezza delle informazioni ivi contenute. Va rilevato che, benché accettabile per quanto riguarda le parti del questionario relative ai costi e ai prezzi applicati dalla società, questa argomentazione non può essere accettata per altre

---

<sup>5</sup> GU C 237 del 16.9.2008, pag. 18.

parti del questionario riguardanti le statistiche interne, le informazioni generali, ecc. La prima società ha trasmesso ulteriori informazioni riservate. Tuttavia, anche nell'ipotesi che la società possa trovarsi in una fase di ristrutturazione, devono essere fornite informazioni di base per consentire una valutazione della situazione della società. Malgrado le informazioni supplementari trasmesse successivamente, questo requisito minimo non è stato soddisfatto dato che non sono state fornite precisazioni su alcune componenti del prezzo di costo. Inoltre non è stata trasmessa una versione valida non riservata.

- (10) Si è dunque considerato che non siano state presentate argomentazioni decisive tali da invalidare la decisione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base.
- (11) Tutti gli altri produttori hanno collaborato rispondendo al questionario.
- (12) Diverse altre parti interessate hanno comunicato le loro osservazioni. Un importatore ha affermato che l'imposizione di misure non era giustificata per l'assenza di pratiche di dumping durante il PI iniziale (come definito al considerando 17) e che occorreva dunque revocarle. Va ricordato a questo proposito che l'inchiesta iniziale ha stabilito l'esistenza di pratiche di dumping arrecanti pregiudizio. Il presente riesame è incentrato inoltre sull'adeguatezza degli impegni come forma efficace di misure antidumping e non possono essere prese in considerazione affermazioni sulle conclusioni dell'inchiesta iniziale che non riguardino la forma delle misure. L'argomentazione è stata quindi respinta. Un altro importatore ha presentato una richiesta formale di sospensione delle misure. Si sta valutando tale richiesta separatamente dall'attuale inchiesta ai fini del riesame.
- (13) Sono state effettuate visite di verifica nelle sedi delle seguenti società:
- (14) a) Produttori esportatori della Thailandia
  - Lampang Food Products Co., Ltd., Bangkok,
  - Malee Sampran Public Co., Ltd., Bangkok,
  - River Kwai International Food Industry Co., Ltd, Bangkok, e
  - Sun Sweet Co., Ltd., Chingmai;
- b) Produttori comunitari
  - Bonduelle Conserve International, Lille-Villeneuve d'Ascq, Francia
  - Conserve Italia SCA, San Lazzaro di Savena, Italia.
- (15) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008 ("periodo dell'inchiesta ai fini del riesame" o "PIR").

#### **4. Prodotto in esame**

- (16) Il prodotto in esame è il granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) in granella, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30, e il granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) in granella, preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00, originario della Thailandia.

### **C. CONCLUSIONI**

#### **1. Andamento dei prezzi di vendita del prodotto interessato**

- (17) In una prima fase si è esaminata l'evoluzione dei prezzi del prodotto in esame fra il periodo dell'inchiesta iniziale, ovvero dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 ("PI iniziale") e il PIR. Si sono osservati i dati relativi al resto del 2008 ai fini di una verifica delle conclusioni.
- (18) Dall'analisi è emerso un chiaro andamento al rialzo dei prezzi all'importazione del prodotto in esame originario della Thailandia a partire dal PI, e in particolare dopo la fine del 2006. Malgrado una diminuzione durante il PIR, i prezzi rimangono decisamente al di sopra del livello osservato durante il PI iniziale. I dati disponibili per il 2008 indicano tuttavia un ulteriore aumento.

**Tabella 1: Prezzi all'importazione dalla Thailandia nell'UE per trimestre**

Indice T1/2005 = 100	T1	T2	T3	T4
PI iniziale <i>Indice</i>	656 <i>100</i>	669 <i>102</i>	723 <i>110</i>	699 <i>107</i>
2006 <i>Indice</i>	719 <i>110</i>	705 <i>107</i>	715 <i>109</i>	747 <i>114</i>
2007 <i>Indice</i>	830 <i>127</i>	798 <i>122</i>	814 <i>124</i>	773 <i>118</i>
PIR <i>Indice</i>	814 <i>124</i>	773 <i>118</i>	763 <i>116</i>	740 <i>113</i>
2008 <i>Indice</i>	763 <i>116</i>	740 <i>113</i>	768 <i>117</i>	811 <i>124</i>

Fonte: Eurostat

- (19) L'andamento globale dei prezzi medi all'importazione del prodotto in esame comunicato da Eurostat è stato comprovato dall'analisi dei prezzi verificati applicati dalle società thailandesi per la vendita nell'UE di una lattina rappresentativa (340 gr). Come risulta dalla tabella sottostante, si è osservato per il prezzo di questa lattina lo stesso andamento rilevato da Eurostat.
- (20) Dall'analisi dei prezzi applicati dalle società thailandesi per la lattina rappresentativa è risultata inoltre una fluttuazione ancor maggiore rispetto al PI iniziale. I prezzi di vendita hanno subito una variazione superiore al 30% nel periodo compreso tra il primo trimestre del 2005 e l'ultimo trimestre del PIR. I dati disponibili relativi alla seconda metà del 2008 confermano questa evoluzione.

**Tabella 2: Prezzi di vendita delle società thailandesi nell'UE (Euro/t - lattina da 340 gr - indicizzati)**

Indice T1/2005 = 100	T1	T2	T3	T4
PI iniziale	100	105	106	115
2006	118	119	118	123
2007	129	133	123	116
PIR	123	116	109	112
2008	109	112	121	122

Fonte: Inchiesta



- (21) Data la variazione significativa del prezzo del prodotto in esame dal PI iniziale si deve concludere che gli impegni sui prezzi con prezzi minimi all'importazione fissi non sono più adeguati.

## 2. Eventuale indicizzazione dei prezzi minimi all'importazione

- (22) Sebbene le offerte di impegno in corso di esame e le offerte di impegno accettate contengano esclusivamente prezzi minimi fissi, è stato anche esaminato se, in via eccezionale, i due impegni esistenti e le dieci offerte di impegno in corso di esame potessero essere rispettivamente mantenuti o accettati per mezzo di un'indicizzazione dei prezzi minimi all'importazione.
- (23) È stato dunque necessario stabilire se esistesse una correlazione tra l'andamento dei prezzi di vendita del prodotto in esame e i prezzi d'acquisto della materia prima/dei fattori principali impiegati nella produzione e, in caso affermativo, se costituissero una parte significativa del costo di produzione totale; si è dovuto inoltre determinare se le informazioni relative ai prezzi di tali componenti fossero accessibili al pubblico.
- (24) I due componenti principali sono il mais dolce e le lattine, ognuno dei quali rappresenta tra il 30 e il 40% del costo di produzione del prodotto in esame.

### a) Indicizzazione sull'evoluzione dei prezzi d'acquisto del mais dolce

- (25) Come risulta dalla tabella sottostante, i prezzi medi d'acquisto del mais dolce in Thailandia e nell'UE sono aumentati notevolmente rispetto al PI iniziale. I prezzi alla fine del PIR erano notevolmente superiori rispetto al PI iniziale. I dati relativi alla seconda metà del 2008 confermano tale aumento.
- (26) Risulta anche evidente che, diversamente da quanto avviene nell'UE, in Thailandia i prezzi d'acquisto rivelano in un determinato anno, in particolare dalla fine del 2006, una crescente instabilità. La differenza tra il prezzo più basso e quello più alto in Thailandia ha variato di circa il 40% nel periodo compreso tra il PI iniziale e il PIR. I dati disponibili per la fine del 2008 indicano un'instabilità anche maggiore.

Tabella 3: Prezzi d'acquisto del mais dolce per trimestre in euro (indicizzati)


Indice, T1/2005 = 100		T1	T2	T3	T4
PI iniziale (2005)	Thailandia	100	100	101	117
	UE	100	100	100	100
2006	Thailandia	121	116	118	132
	UE	99	99	99	99
2007	Thailandia	138	124	125	132
	UE	114	114	114	114
PIR	Thailandia	125	132	130	117
	UE	114	114	160	160
2008	Thailandia	130	117	127	161
	UE	160	160	160	160

Fonte: Inchiesta

- (27) Sebbene sia emerso che i prezzi di vendita del prodotto in esame e i prezzi d'acquisto del mais dolce hanno registrato dal PI iniziale una crescente instabilità, non è stato possibile stabilire tra di essi una correlazione coerente e stabile. Si potrebbe affermare

che tra l'inizio del 2005 e la fine del 2006 l'andamento dei prezzi del mais dolce si rifletta in una certa misura nell'andamento dei prezzi del prodotto in esame, ma non è più così a partire dal 2007. I prezzi d'acquisto del mais dolce, infatti, diminuiscono quando i prezzi di vendita del prodotto in esame aumentano, e viceversa.

**Tabella 4: Correlazione fra i prezzi di vendita del prodotto in esame e i prezzi d'acquisto del mais dolce**



- (28) L'analisi ha inoltre mostrato una mancanza di omogeneità nell'andamento dei prezzi del mais dolce in tutto il mondo. Come risulta dalla precedente tabella 3, i prezzi in Thailandia e nella Comunità hanno un andamento diverso.
- (29) A causa dell'inesistenza di una correlazione tra i prezzi di vendita del prodotto in esame e dei prezzi d'acquisto del mais dolce, e dato l'andamento divergente dei prezzi del mais dolce in Thailandia e nella Comunità, un'indicizzazione del prezzo minimo all'importazione sul prezzo del mais dolce è evidentemente impossibile.
- (30) Infine è anche importante notare che il pubblico non ha accesso alle informazioni relative ai prezzi del mais dolce. È stato possibile ottenere i dati di cui sopra soltanto nel quadro del riesame. Un'indicizzazione del prezzo minimo sarebbe di conseguenza impossibile, anche se fosse stabilita una correlazione.

#### **b) Indicizzazione sull'evoluzione dei prezzi d'acquisto delle lattine**

- (31) Il costo delle lattine, l'altro fattore di produzione principale, rappresenta una parte del costo totale di produzione che non è abbastanza significativo da consentire un'indicizzazione soltanto sui prezzi delle lattine. L'inchiesta ha mostrato ad ogni modo che i prezzi delle lattine sono rimasti stabili tra il PI iniziale e il PIR, il che significa che non è stato possibile stabilire alcuna correlazione con il prezzo del prodotto in esame. Si rileva quindi che le principali condizioni preliminari per l'indicizzazione di cui al considerando 23 non sono soddisfatte. La possibilità di indicizzare i prezzi minimi all'importazione sull'andamento dei prezzi delle lattine non è stato di conseguenza approfondito ulteriormente.
- (32) Tenuto conto di tutti gli elementi citati, l'inchiesta ha pertanto confermato che non è possibile indicizzare i prezzi all'importazione minimi per far fronte alla fluttuazione dei prezzi del prodotto in esame.

### **3. Ragioni specifiche per cui non accettare le offerte di impegno in corso di esame**

- (33) Cinque delle dieci società le cui offerte erano in corso di esame non hanno risposto al questionario; si è pertanto ritenuto che esse non abbiano collaborato a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Per motivi di ordine generale, l'omessa collaborazione non va premiata e quindi le offerte di impegno in corso di esame presentate da tali società non possono essere accettate.
- (34) È emerso inoltre che un'altra società assorbiva i dazi antidumping, almeno per quanto riguarda determinate operazioni. Tale pratica incide negativamente sul rapporto di fiducia su cui si basa l'accettazione di impegni sui prezzi. L'offerta di impegno di questa società non è pertanto accettabile.
- (35) Un'altra società ha costituito al di fuori della Thailandia una società collegata che fabbrica il prodotto in esame. La società ha proposto di includere tale consociata nell'offerta di impegno. Tuttavia, l'esistenza di tale consociata comporta un rischio elevato di compensazione incrociata. Anche l'offerta di impegno di tale società deve dunque essere respinta.
- (36) Un'altra società ha cessato la produzione del prodotto in esame e ha affittato gli impianti di produzione a una società collegata di nuova costituzione. Anche l'offerta di impegno di tale società deve dunque essere respinta.

### **4. Ragioni specifiche per la revoca dell'accettazione di un impegno**

- (37) La verifica presso la sede di una delle società il cui impegno era stato accettato ha rivelato diverse violazioni, come specificato nella decisione [INSERIRE] della Commissione.

## **D. CONCLUSIONI**

- (38) Sulla base dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, gli impegni sui prezzi basati su prezzi minimi all'importazione fissi non costituiscono più una misura valida per compensare l'effetto pregiudizievole del dumping e non vi è alcuna possibilità di indicizzare i prezzi minimi all'importazione per far fronte al problema. In tali circostanze le offerte di impegno vanno respinte e gli impegni accettati vanno revocati.
- (39) È opportuno inoltre respingere otto delle dieci offerte di impegno in corso di esame per le ragioni specifiche suesposte.
- (40) Andrebbe altresì revocata l'accettazione di uno dei due impegni sui prezzi esistenti per inosservanza dell'impegno.
- (41) Si è dunque concluso che è opportuno chiudere l'inchiesta di riesame limitata alla forma della misura, non accettare le offerte di impegno in questione e revocare l'accettazione degli impegni in vigore.
- (42) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali su cui si basa la decisione di respingere le offerte di impegno in corso di esame e di revocare l'accettazione degli impegni in vigore; esse hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.
- (43) Alcune parti hanno obiettato che un impegno non può essere revocato se tutte le clausole dell'impegno sono state rispettate. Occorre invece dare la possibilità alla società di modificare i propri prezzi minimi all'importazione in funzione dell'andamento del mercato.

- (44) A questo proposito va sottolineato che occorre revocare l'accettazione degli impegni in vigore e respingere le offerte in corso di esame innanzitutto per ragioni legate alla possibilità di attuazione. Come indicato sopra, il riesame ha mostrato che per il mais dolce non sono più adeguati gli impegni sui prezzi, indipendentemente dal fatto che le singole società ottemperino o meno alle disposizioni dell'impegno o che le medesime intendano modificare i prezzi minimi all'importazione. In ogni caso, data l'instabilità dei prezzi riscontrata durante il riesame, una modifica dei prezzi minimi all'importazione sarebbe realizzabile solamente introducendo una formula di indicizzazione. Tuttavia il riesame ha mostrato che questo non avrebbe alcun fondamento.
- (45) Una società ha contestato il fatto che i prezzi d'acquisto del mais dolce e i prezzi applicati per la vendita del prodotto in esame mostrassero una crescente instabilità e una tendenza al rialzo tra il PI iniziale e il PIR, affermando che l'aumento dei prezzi di vendita del prodotto in esame era dovuto esclusivamente al prezzo minimo all'importazione. Essa ha dunque dichiarato che la revoca dell'accettazione del suo impegno sui prezzi era immotivata.
- (46) Tuttavia, i dati forniti dalla società non confermano tale affermazione. I prezzi d'acquisto del mais dolce hanno avuto in effetti una tendenza al rialzo, sebbene leggermente inferiore alla media. D'altro canto i prezzi di vendita del prodotto in esame praticati dalla società durante il PIR sono stati nettamente superiori al prezzo minimo all'importazione corrispondente e hanno mostrato un'ulteriore tendenza al rialzo nel secondo semestre del 2008.
- (47) Alcune parti hanno affermato inoltre che il fatto di respingere le offerte di impegno sui prezzi in corso di esame e di revocare l'accettazione degli impegni in vigore non era conforme all'articolo 15 dell'accordo antidumping dell'OMC, che impone ai suoi membri di tenere conto della situazione particolare dei paesi in via di sviluppo. In risposta a tale osservazione, va sottolineato che la Commissione ha preso in considerazione, con spirito aperto, tutte le possibili alternative, inclusa l'indicizzazione dei prezzi minimi all'importazione, al fine di ovviare ai problemi di attuazione degli impegni. Sono state dunque esaminate, in questo caso, le possibili soluzioni costruttive. Tuttavia, le conclusioni dell'inchiesta di cui ai considerando da 22 a 32 non consentono alcun margine al riguardo.
- (48) Altre parti hanno richiesto una sospensione ufficiale delle misure in seguito alle conclusioni del riesame. Come già indicato al considerando 12, tale richiesta è oggetto di una valutazione separata rispetto alla presente inchiesta di riesame.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 682/2007, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 954/2008, è soppresso.
2. L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 682/2007, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 954/2008, diventa l'articolo 1, paragrafo 3.
3. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 682/2007, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 954/2008, è soppresso.
4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 682/2007, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 954/2008, diventano rispettivamente l'articolo 2 e l'articolo 3.

5. L'allegato II del regolamento (CE) n. 682/2007, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 954/2008, è soppresso.

*Articolo 2*

Il riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 682/2007, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 954/2008, si chiude con la non accettazione delle offerte di impegno.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
[...]